



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

7 MARZO 2019

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO, in particolare, l'articolo 14-*quinqüies* della legge n. 241/1990, ove si prevede che *"avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri"*;

VISTA la nota pervenuta il 1° febbraio 2019, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha proposto opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies* della legge n. 241/1990, avverso la determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2019, n. G00573, con la quale la regione Lazio ha concluso positivamente la conferenza di servizi riguardante il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), comprendente anche il provvedimento di compatibilità ambientale e la variante dell'autorizzazione integrata ambientale, relativa al progetto di *"Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in località Cerreto"*, da realizzare nel comune di Roccasecca, proposto della società MAD S.r.l., titolare della discarica esistente;

VISTA la nota pervenuta il 1° febbraio 2019, con la quale il Sindaco del comune di Roccasecca ha proposto opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies* della legge n. 241/1990, avverso la citata determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2019 n. G00573 della regione Lazio, con riferimento alle ricadute negative che l'ampliamento dell'impianto avrebbe sull'ambiente, il paesaggio e la salute pubblica;

VISTA la nota pervenuta il 4 febbraio 2019, con la quale la provincia di Frosinone ha proposto opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*quinqüies* della legge n. 241/1990, avverso la medesima determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2019 n. G00573, della regione Lazio, ritenendola in contrasto con quanto previsto dal Piano rifiuti della regione Lazio e



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

dall'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che impone di "realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali";

VISTA la nota in data 5 febbraio 2019, con la quale la regione Lazio, amministrazione procedente, ha inviato al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri copia della citata determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2019 n. G00573, e copia degli atti relativi alla conferenza di servizi;

RILEVATO che nel corso dei lavori della conferenza di servizi, svoltasi nelle riunioni del 20 luglio 2018, dell'8 novembre 2018 e del 10 gennaio 2019, il progetto in esame è stato rimodulato sulla base di modifiche non sostanziali in riduzione della versione iniziale, talché lo stesso progetto prevede, nella configurazione finale approvata con la citata determinazione dirigenziale della regione Lazio, una sopraelevazione limitata ai lotti 3 e 4 del bacino 4, con un innalzamento del "capping" di chiusura della discarica ed un previsto incremento altimetrico lordo di mt. 16,00 rispetto alla quota attuale;

RILEVATO che, nella citata conferenza di servizi ha espresso parere favorevole l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, ed hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, la regione Lazio, amministrazione procedente, e la provincia di Frosinone ed è stato considerato acquisito l'assenso per silenzio, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della citata legge n. 241/1990, dell'ARPA Lazio e della ASL di Frosinone;

RILEVATO che, rispetto alla realizzazione del progetto in esame, hanno espresso parere negativo, in conferenza di servizi, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il comune di Roccasecca;

RILEVATO che la regione Lazio, in qualità di amministrazione procedente, ha adottato la citata determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990;

VISTO il resoconto della riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2019, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lazio, della provincia di Frosinone, del comune di Roccasecca, dell'ARPA Lazio, nonché i rappresentanti dei comuni di Colfelice, di San Giovanni Incarico e di Castrocielo, in quanto enti potenzialmente interessati ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il resoconto della seconda riunione di coordinamento tenutasi il 20 febbraio 2019 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali, della regione Lazio, della provincia di Frosinone e del comune di Roccasecca, nel corso della quale la regione Lazio ha fornito gli approfondimenti ed i chiarimenti richiesti, peraltro confermati con nota della stessa



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

regione Lazio prot. n. 138092 del 20 febbraio 2019;

RILEVATO che l'opposizione proposta dalla provincia di Frosinone riguarda il contrasto del progetto con quanto previsto dal Piano di gestione dei rifiuti della regione Lazio e dall'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che impone di "realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali";

RITENUTO che detta opposizione non possa essere valutata, in quanto, sotto l'aspetto formale, è irricevibile, tenuto conto che la Provincia non ha "espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza", come richiesto dall'articolo 14-*quinquies*, comma 1;

RILEVATO che il comune di Roccasecca, dopo aver manifestato il proprio dissenso in conferenza dei servizi, ha proposto opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri per motivi di tutela paesaggistico-territoriale, per l'asserito contrasto dell'intervento con l'articolo 142, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, in relazione alla distanza dell'impianto dal corso dei fiumi Liri e Melfa e del rio Sottile, basando la propria legittimazione sulle funzioni e competenze previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (FUEL), con riferimento all'assetto ed all'utilizzazione del territorio;

RILEVATO, inoltre, che nella suddetta opposizione, il Comune ha lamentato la mancata osservanza delle norme di carattere urbanistico e del piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

RILEVATO altresì che l'opposizione del Comune riguarda anche la tutela della salute dei cittadini e la tutela ambientale, in relazione alle funzioni del Sindaco in materia sanitaria previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000; in relazione ai poteri di cui è titolare il medesimo Sindaco in materia di industrie insalubri ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TU leggi sanitarie); per gli interventi di urgenza in caso di inquinamento, di cui agli articoli 242, 244 e 250 del decreto legislativo n. 152/2006, nei casi di superamento dei valori di "concentrazione soglia di contaminazione (CSC)";

CONSIDERATO innanzitutto che il meccanismo dell'opposizione di cui all'art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990 può essere attivato soltanto da amministrazioni specificamente ed ordinariamente deputate alla cura degli interessi sensibili elencati dal medesimo articolo e che l'amministrazione comunale, in quanto ente dotato di competenze soltanto generali, non è preposta a sollevare obiezioni legate alla tutela del paesaggio;

CONSIDERATO poi che l'assetto ed utilizzo del territorio intesi quali "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale", secondo l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 13 del decreto legislativo n. 267/2000, attengono ai profili urbanistici, che non sono ricompresi nella nozione di interesse "paesaggistico-territoriale" di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 54, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, ove si prevede che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

TENUTO CONTO che la Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 54, comma 4, nella parte in cui comprende la locuzione *"anche"* prima delle parole *"contingibili e urgenti"*, per violazione della riserva di legge di cui agli articoli 23 e 97 della Costituzione, in quanto prevede *"un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti"*, potendo, in tal modo, determinare anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione in riferimento alla disparità di trattamento, perché consentirebbe l'adozione di provvedimenti, in assenza di una valida base legislativa, che potrebbero differire da luogo a luogo, ed, infine, poiché *"viola la riserva di legge relativa, di cui all'articolo 23, della Costituzione"*;

CONSIDERATO pertanto, in questa stessa direzione, che soltanto i soggetti fisiologicamente chiamati a *disciplinare* in via *"principale"* eventuali e potenziali situazioni di pericolo per la salute e per la pubblica incolumità potranno ritenersi legittimati ad esercitare una simile prerogativa procedimentale (opposizione), non anche quei soggetti cui l'ordinamento affida il compito di intervenire nelle stesse materie (igiene e pubblica incolumità) soltanto in via *"residuale"* attraverso misure straordinarie – e dunque anche temporalmente limitate – dirette ad *eliminare*, in chiave patologica, concrete ed effettive situazioni di pericolo incombente;

RILEVATO che la titolarità dei poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato regio decreto n. 1265/1934, deve essere inserita nel mutato contesto ordinamentale, con riferimento all'attuale riparto di competenze determinato dal decreto legislativo n. 267/2000, anche alla luce delle modifiche al Titolo V della Costituzione apportate con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel quadro normativo relativo alla ripartizione tra funzioni proprie e funzioni delegate dei Comuni ed, infine, nel quadro delle funzioni fondamentali dei Comuni medesimi, come individuate dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da circoscrivere, utilmente, le competenze in base alle quali i Comuni potrebbero, legittimamente, essere ritenuti titolari della tutela di interessi qualificati, anche quando la cura di tali interessi sia attribuita, stabilmente e nella generalità dei casi, ad amministrazioni diverse;

CONSIDERATO pertanto che i poteri attribuiti al Sindaco in materia di salute, con specifico riferimento alle *"industrie insalubri"*, rientrano unicamente nel potere di adottare prescrizioni e richieste di riesame (cfr. art. 29-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006, in tema di autorizzazione integrata ambientale) oppure ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica, mentre i poteri di autorizzazione competono in via ordinaria alle Regioni, che li esercitano attraverso gli enti preposti, cioè le Aziende sanitarie locali;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella fattispecie in esame, con riferimento alla tutela della salute in relazione agli aspetti evidenziati nell'atto di opposizione, si sono espressi favorevolmente gli enti istituzionalmente preposti, dalla normativa in vigore, alla loro tutela e più specificamente l'ARPA Lazio e la ASL di Frosinone;

CONSIDERATO al riguardo che, sia in occasione del descritto procedimento AIA, sia in sede di opposizione, la stessa amministrazione comunale, pur potendo esprimere il proprio avviso ai sensi dei citati articoli 216 e 217 TULS, non ha tuttavia evidenziato profili di sicura inattendibilità o di palese difetto di istruttoria circa le valutazioni comunque emerse, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari, in seno alla medesima conferenza di servizi;

CONSIDERATO che il comune di Roccasecca ha potuto presentare proprie osservazioni in sede di conferenza di servizi in virtù della generale competenza prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, tuttavia – non essendo ente preposto, in via ordinaria o principale, alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità – non appare tale da legittimarlo all'opposizione ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241/1990;

RILEVATO che il Ministro per i beni e le attività culturali nell'opposizione alla citata determinazione della regione Lazio conclusiva della conferenza di servizi, ha richiamato le motivazioni già poste a fondamento del parere negativo espresso in conferenza di servizi, consistenti nel fatto che la discarica ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica per l'esistenza di un vincolo di legge, poiché è posta alla confluenza dei fiumi Liri e Melfa e del rio Sottile ed, in quanto tale, è tutelata ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera *b*) e dell'articolo 142, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo n. 42/2004, norme che tutelano, in quanto beni paesaggistici, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, per una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde;

RILEVATO che, con riferimento alla legittimità paesaggistica della discarica in esercizio, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della regione Lazio ha adottato numerosi e ripetuti provvedimenti autorizzatori e che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5713 del 28 marzo 2006, ha sancito la legittimità della discarica, in quanto ha accertato il rispetto della distanza dai corsi di acqua pubblica in misura superiore al minimo previsto per legge (150 m.);

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero per i beni e le attività culturali, tra le motivazioni dell'opposizione sopra citata, già esposte a sostegno del parere negativo espresso in conferenza di servizi, ha richiamato l'esistenza di un vincolo di piano che interessa l'area ove insiste la discarica, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto area sottoposta a tutela dal PTPR - Piano territoriale paesaggistico regionale della regione Lazio, che all'articolo 42, tra le "aree agricole identitarie (...) delle bonifiche agrarie", include, al comma 4, lett. *h*), la "Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco: nei Comuni di Cassino, Colfelice, [...], Roccasecca...", e dispone, al comma 5, che "Per i beni di cui al presente articolo si applica la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi di cui al Capo II...", secondo la classificazione di "Paesaggio Naturale", "Paesaggio Naturale Agrario", "Paesaggio Naturale di Continuità", "Paesaggio Agrario di Continuità", tipi di paesaggio tutelati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PTPR Lazio, sopra citato;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali ha confermato quanto asserito nella documentazione allegata all'atto di opposizione presentato, ribadendo che l'intera area ove insiste la discarica è soggetta al vincolo paesaggistico precisato in atti, in presenza del quale risulta incompatibile la realizzazione del progetto che comporta la realizzazione di una collina superiore ai 16 metri di altezza in un'area ubicata alla confluenza di tre corsi d'acqua;

RILEVATO inoltre che nella seconda riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2019, sono stati acquisiti gli approfondimenti ed i chiarimenti delle Amministrazioni intervenute in merito alla sussistenza ed alle modalità applicative dei suddetti vincoli;

RILEVATO che il Ministero per i beni e le attività culturali – in merito all'interferenza del progetto di ampliamento con il vincolo di legge previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera *b*) e dall'articolo 142, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo n. 42/2004) – nel corso della citata riunione ha rappresentato, inoltre, che, per effetto di successivi interventi di ampliamento, effettuati dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5713/2016, "...una parte della discarica esistente è posta nella fascia di protezione di 150 metri del fiume Melfa" e che "alcune infrastrutture esterne alla discarica, consistenti nella viabilità di esercizio, ricadono nella fascia di protezione di 150 metri del Fiume Liri, del Fiume Melfa e del Rio Sottile";

RILEVATO che, a tale riguardo, lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato che il progetto, seppur relativo all'ampliamento dei lotti 3 e 4 del solo bacino 4, deve esser valutato in relazione all'intera situazione della discarica, il cui bacino 3 interferirebbe con la fascia di rispetto dai corsi d'acqua esistenti, senza però dimostrare che i lotti 3 e 4 del bacino 4, oggetto del progetto di ampliamento, ricadono nella stessa fascia di rispetto tutelata per legge;

CONSIDERATO che la regione Lazio, in merito ai suesposti rilievi del Ministero per i beni e le attività culturali circa la legittimità dell'allocazione della discarica, ha precisato (e confermato con nota n. 138092 del 20 febbraio 2018) che il sito della discarica "è parte integrante del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio che è stato oggetto di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di approvazione in Consiglio Regionale con DCR 14/2012, che quindi confermano la scelta della localizzazione" ed ha, inoltre, asserito che in merito al bacino 4 "autorizzato con determinazione C2099/2010, risulta emessa la Valutazione di Impatto Ambientale [...] espressa con il parere 219081 del 29/10/2009. In tale parere, parimenti ai precedenti pareri già espressi sugli altri bacini ed in particolare sul bacino 3 (oggetto di contestazione di legittimità) viene riportato, con riferimento al PTP (di riferimento per i corsi d'acqua) che non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera. In sintesi quello che si vuole rappresentare che in ogni atto espresso l'ufficio regionale della VIA (non commissariale) ha sempre espresso l'assenza di vincoli sulle aree oggetto dell'intervento";

RILEVATO che la medesima regione Lazio ha, inoltre, rappresentato che dai rilievi effettuati anche in relazione alla valutazione di impatto ambientale del progetto, non solo il bacino 4,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

interessato dal progetto di ampliamento della discarica, ma anche il bacino 3, risultano esterni all'area di rispetto dei fiumi (circostanza questa confermata anche dal MIBAC nel corso della riunione del 20 febbraio 2019), e che, comunque, il bacino 3 ed il bacino 4 sono separati;

CONSIDERATO peraltro che, secondo l'orientamento espresso dalla sentenza TAR Liguria, sez. I, 22 gennaio 2015, n.133, mentre in ordine ai beni paesaggistici tutelati con provvedimento *ad hoc* (articoli 138 – 141 codice beni culturali), ai fini del diniego di nulla osta da parte del Ministero per i beni e delle attività culturali è sufficiente la “*generica affermazione che l'opera realizzata contrasta con il pregio paesaggistico in essi incarnato [...] Viceversa per le aree gravate da vincolo di cui all'art. 142 lett. c) d.lgs. 42/2004, vale a dire da un vincolo che tutela direttamente il paesaggio idrico relativo all'alveo del corso d'acqua e (solo) indirettamente il profilo estetico-culturale, il diniego di nulla osta non è sufficientemente motivato limitandosi ad evocare il pregio paesaggistico della zona*”, ciò con riferimento al caso di specie, nel quale il Ministero per i beni e le attività culturali si è, in effetti, limitato ad un generico richiamo all'articolo 142 del d.lgs. n. 42/2004;

RILEVATO che il suddetto Ministero afferma ancora che “*alcune infrastrutture esterne alla discarica, consistenti nella viabilità di esercizio, ricadono nella fascia di protezione di 150 metri del “Fiume Liri” del “Flume Melfa” e del “Rio Sottile”*”;

CONSIDERATO a tale riguardo che, come pacificamente emerso nel corso della riunione del 20 febbraio 2019, la suddetta viabilità di esercizio (peraltro già esistente nel sito) costituisce il frutto non del nuovo ipotizzato ampliamento ma, piuttosto, di precedenti autorizzazioni, in ordine alle quali si è, ormai, formata acquiescenza;

RILEVATO sotto ulteriore profilo che, con riferimento ai rilievi del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti la non compatibilità paesaggistica dell'intervento di ampliamento, la regione Lazio, nel corso della citata riunione di coordinamento del 13 febbraio 2019, ha precisato che l'area ove insiste la discarica in esame è classificata, in base alla disciplina prevista dal PTPR, quale “*Paesaggio agrario di continuità*” (circostanza, peraltro, confermata dal Ministero citato nel corso della riunione del 20 febbraio 2019), che costituisce un tipo di paesaggio per il quale l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione dello stesso PTPR, prevede al punto 4.8.1, con riferimento alle “*Discariche*”, la possibilità di interventi di recupero ed ampliamento;

RILEVATO che la regione Lazio nella seconda riunione di coordinamento del 20 febbraio 2019, ha ribadito che “*il PTPR della Regione Lazio individua tre tipologie di paesaggio: a) Paesaggio degli insediamenti dove non sono ammesse discariche, b) Paesaggio naturale dove non sono ammesse discariche, c) Paesaggio agrario, ed il paesaggio agrario di continuità, quello oggetto della presente situazione, è quello a minor grado di tutela*”, ed ha inoltre rappresentato che :  
- “*il contesto di progetto è già stato modificato rispetto al paesaggio agricolo di inizio secolo scorso richiamato nel parere del MIBAC in quanto il sito è il polo impiantistico della Provincia di Frosinone, che vede l'impianto pubblico della SAF spa che effettua il trattamento biologico meccanico sui rifiuti urbani indifferenziati che dista appena 800 metri dalla discarica in questione, che ne rappresenta il sito di smaltimento*”;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- *"per quanto attiene l'elevazione della quota del terreno a 114 metri sul livello del mare in ragione del previsto incremento altimetrico di 16,70 metri nel lotto 4, come riscontrabile dai rilievi cartografici della Regione Lazio del 2014 oltre che dalle fotografie aeree, l'attuale skyline è tutt'altro che pianeggiante e non è assimilabile a quello tipico della pianura della bonifica agraria. Si può infatti rilevare che sull'asse che va da nord-est a sud-ovest il territorio presenta un andamento irregolare con porzioni di aree anche a quota maggiore di quella suddetta, fino a raggiungere anche circa 170 mt nel fronteggiante Colle Picone;*
- *"per i motivi sopra esposti le modifiche all'andamento del terreno eccettate non comportano rilevabili cambiamenti degli attuali inquadramenti paesaggistici che peraltro nell'area di interesse già ad oggi non presentano quegli elementi tipici del paesaggio agricolo interessato dalla bonifica agraria di inizio secolo scorso, che ne dovrebbero configurare la particolare valenza testimoniale".*

CONSIDERATO inoltre, che in merito alla sussistenza di un "vincolo di piano", asserito dal Ministero per i beni e le attività culturali, se è vero, da un lato, che l'articolo 26, tabella B, punto 4.8.1, delle Norme tecniche di attuazione del citato PTPR della regione Lazio - riguardante il "Paesaggio agrario di continuità", espressamente richiamato dalla nota ministeriale di opposizione - reputa le discariche alla stregua di "fattori di rischio", è anche vero, dall'altro lato, che la disposizione medesima consente ampliamenti di siffatti impianti - a differenza di altri ambiti di tutela pure previsti dal Piano stesso - prescrivendo, al riguardo, che il rinnovo delle autorizzazioni sia subordinato *"alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto"* e, pertanto, la disposizione di Piano, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, sembra consentire, a fronte della previsione di misure di mitigazione paesaggistica, l'ampliamento di discariche quali quella in esame;

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge regionale del Lazio n. 24/1998, le opere di interesse pubblico, quali quelle di specie, sono in ogni caso consentite anche in deroga alle disposizioni del Piano paesaggistico, previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali che, in ogni caso, può essere superato mediante i meccanismi a tal fine predisposti dalla legge n. 241/1990;

RILEVATO inoltre che il Ministero per i beni e le attività culturali ed il comune di Roccasecca - amministrazioni dissenzienti rispetto all'autorizzazione del progetto di ampliamento della discarica, che hanno presentato opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi adottata dalla regione Lazio - hanno anche formulato rilievi in ordine al computo delle posizioni prevalenti effettuato dalla stessa Regione a conclusione della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che in merito alla individuazione delle posizioni prevalenti, l'amministrazione procedente svolge una valutazione discrezionale che, nel caso di specie, non si rivela incongrua né inattendibile, e ciò tenuto soprattutto conto delle posizioni comunque espresso da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'ARPA Lazio, della Provincia di Frosinone e della ASL di Frosinone;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO altresì, che la regione Lazio ha precisato che, nel caso di mancata autorizzazione del progetto di ampliamento, la discarica, nella sua configurazione attuale, ha un'autonomia limitata, poiché vi affluiscono i rifiuti trattati nell'impianto SAF spa, ubicato nel comune di Colfelice, distante circa 800 metri dalla discarica, nell'impianto di Malagrotta, e nell'impianto Roma-Salario, il cui apporto è diventato più significativo dopo l'incendio dell'impianto TMB Salario dell'11 dicembre 2018, ragioni per le quali la mancata autorizzazione del progetto determinerebbe la crisi del ciclo dei rifiuti per gli ATO di Frosinone e Roma;

CONSIDERATO inoltre che la regione Lazio - allo scopo di evitare la paventata interruzione della funzionalità della discarica nel breve termine e poter superare il dissenso espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali - ha formulato, nella stessa sede delle riunioni di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una proposta di ulteriore modifica del progetto di ampliamento della stessa discarica, consistente nella riduzione dell'innalzamento del "capping" a dodici metri lordi, con una limitazione temporale dell'esercizio della stessa discarica a soli ventiquattro mesi;

TENUTO conto della necessità di dover effettuare la comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato, nell'impatto paesaggistico che l'ampliamento della discarica può avere su un'area seppure non sottoposta a norme di tutela e, dall'altro, nella considerazione che la realizzazione del predetto ampliamento sia una necessità urgente per il territorio;

TENUTO CONTO, altresì, della proposta di mediazione formulata dalla regione Lazio e consistente nella riduzione dell'innalzamento del "capping" a dodici metri lordi, con una limitazione temporale dell'esercizio della stessa discarica a ventiquattro mesi;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare prevalente l'interesse all'ampliamento della suddetta discarica, anche alla luce dei pareri favorevoli, con prescrizioni, rilasciati dalle amministrazioni competenti in materie connesse all'ambiente e alla salute pubblica, considerando, tuttavia, congruo autorizzare l'innalzamento del "capping" di chiusura della discarica a dieci metri lordi, limitando temporalmente l'esercizio dell'impianto a quattordici mesi;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, comma 6, della legge n. 241/1990, "Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni" previste dalla medesima norma;

## DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l'opposizione del MIBAC, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, disponendo la riduzione dell'innalzamento del "capping" a dieci metri lordi rispetto alla quota attuale, della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cerreto, nel comune di Roccasecca, consentendo, altresì la



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

prosecuzione dell'esercizio della medesima discarica per non più di quattordici mesi dalla data di perfezionamento del provvedimento di autorizzazione;

2. di dichiarare inammissibili o comunque irricevibili le altre opposizioni, come da motivazione.

Roma, 7 marzo 2019

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Conte', written over the printed title of the President of the Council of Ministers.